

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4278

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001

Presentato il 16 settembre 2003

ONOREVOLI DEPUTATI !

A) *Scopo, portata e motivi del provvedimento.*

In campo scientifico e tecnologico, la collaborazione con la Francia è senza dubbio la più fertile fra quelle che l'Italia ha sul piano bilaterale. Si tratta peraltro di una collaborazione molto frazionata e non facilmente censibile a causa della numerosità e relativa autonomia dei soggetti operanti nei due Paesi, che si iden-

tificano negli « organismi scientifici omologhi », nelle « università » e nelle « industrie a tecnologia avanzata ».

Le principali collaborazioni in atto fra « organismi scientifici omologhi » (soprattutto CNR, ENEA, ASI, ISS ed ICRAM per l'Italia; CNRS, IFREMER, ANVAR, CNES, ANRT, INSERM per la Francia) riguardano la ricerca di base, quella applicata ed il trasferimento tecnologico. Si esplicano soprattutto nello sviluppo di programmi comuni in vari settori (ambiente, energia, oceanologia, spazio, medicina, fisica, eccetera).

Le collaborazioni fra « università », sicuramente molto numerose ed attive, sfuggono, a causa del loro frazionamento, a una possibilità di esaustivo censimento. Lo strumento più frequente di tali collaborazioni è sia lo scambio di ricercatori, sia la partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo finanziati dalla Unione europea o nel quadro di specifici programmi di collaborazione bilaterale, quale in particolare il Programma Galileo.

Le collaborazioni fra « industrie a tecnologia avanzata » hanno una triplice possibilità di origine:

possono nascere nel quadro dei programmi dell'Unione europea o dell'iniziativa EUREKA per lo sviluppo di progetti nel campo della ricerca di base ed applicata (specialmente quelli a finanziamento comunitario) o in quello della ricerca industriale pre-competitiva (progetti EUREKA). Tali collaborazioni riguardano vari settori (informatica, materiali, ambiente, tecnologie marine, biotecnologie, sanità, agricoltura e pesca, energia non nucleare, trasporti, eccetera);

possono essere promosse nel quadro delle attività dell'Associazione franco-italiana per la ricerca industriale e tecnologica (AFIRIT), ed anche in questo caso si ha la disponibilità del relativo inventario. L'AFIRIT, costituita nel 1988 su decisione dei due Governi, ha per principale mandato la promozione di collaborazioni fra organismi scientifici d'Italia e Francia e fra imprese dei due Paesi che aspirano ad innovarsi;

si attuano al di fuori dei due quadri anzidetti con collaborazioni bilaterali talvolta estese ad un ambito multilaterale finalizzate allo sviluppo di iniziative relative a vari settori in campo civile (elettronico, aeronautico, spaziale, energetico, telecomunicazioni, ferroviario) e militare (aeronautico, navale, spaziale, missilistico).

Altre significative collaborazioni in campo scientifico e tecnologico che vedono la presenza di Italia e Francia e che coinvolgono ad un tempo tutti i soggetti sopra indicati, si registrano nel quadro di

grandi progetti multilaterali, quali ad esempio quelli nel settore energetico (ad esempio, progetto ITER per la fusione a confinamento magnetico sviluppato congiuntamente da Unione europea, Giappone e Russia; progetti sulla fisica delle alte energie sviluppati in ambito CERN a Ginevra) e nel settore spaziale (programmi dell'Agenzia spaziale europea e progetti in collaborazione fra quest'ultima e gli Stati Uniti).

La molteplicità dei soggetti impegnati sia in Italia che in Francia nelle attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico ed il differente mandato ed interesse che li caratterizzano, rendono difficoltosa — già nell'ambito di un singolo Paese ed ovviamente ancor più allorché le collaborazioni si sviluppano nel quadro di rapporti internazionali — la creazione di effettive sinergie finalizzate ad ottimizzare le risorse per il perseguimento di obiettivi polivalenti.

Per superare tali difficoltà appare opportuno potenziare sia la fase di concertazione « a monte », per la selezione di temi di cooperazione che rientrino per quanto possibile nelle priorità che i due Paesi si sono date, sia « a valle », per la fase di valutazione dei risultati di tale cooperazione.

L'Accordo culturale e scientifico italo-francese, sottoscritto nel 1949, ha costituito per molto tempo — attraverso le riunioni della relativa Commissione mista — un idoneo strumento di promozione e verifica di collaborazione fra soggetti pubblici dei due Paesi. Peraltro, il crescente rilievo delle tematiche scientifiche, il moltiplicarsi dei rapporti di cui si è fatto in precedenza cenno e l'esigenza di ottimizzare le risorse per il conseguimento di risultati competitivi in un sempre più concorrenziale sistema internazionale, hanno suggerito di pervenire ad uno specifico Accordo fra i due Paesi che sia circoscritto alle tematiche scientifiche e tecnologiche. Altra particolarità di tale Accordo è quella di essere dotato di adeguata agilità e flessibilità, onde essere in grado di adattarsi con prontezza alle rapide evoluzioni che caratterizzano il mondo scientifico e tecnologico.

B) Illustrazione dell'articolato.

L'articolo 1 enuncia lo scopo generale dell'Accordo che è quello di favorire la collaborazione scientifica e tecnologica, precisando in particolare che esso non annulla gli obblighi che le Parti hanno assunto nel quadro di precedenti Accordi.

L'articolo 2 supera la genericità e limitatezza della formulazione in materia scientifica contenuta nell'Accordo culturale del 1949 («sviluppo di relazioni nel campo delle scienze ad opera di quattro Istituti di alta cultura»), precisando che è previsto che la collaborazione si sviluppi non soltanto in tutti i settori della ricerca scientifica di base, ma anche nel campo della ricerca industriale ed in quello del trasferimento tecnologico.

L'articolo 3 elenca l'ampio spettro di strumenti che le Parti intendono utilizzare per rafforzare e sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica. Accanto a quelli di uso più consueto — quali lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche, le visite reciproche di specialisti e di tecnici, l'attribuzione di borse di studio e la realizzazione di manifestazioni scientifiche —, particolare rilievo innovativo assume la disponibilità dichiarata dalle Parti di voler favorire l'elaborazione di progetti congiunti da inserire nei programmi europei ed internazionali.

L'articolo 4 sottolinea la necessità che, per la completa attuazione dell'Accordo, si realizzino relazioni dirette, intese specifiche o convenzioni fra i soggetti che nei due Paesi sono preposti sul piano operativo alle tematiche oggetto dell'Accordo stesso, quali i Ministeri, gli organismi di ricerca, le università, le associazioni scientifiche ed industriali e le imprese.

L'articolo 5 sancisce il principio che il ricercatore va sostenuto finanziariamente

e sul piano della sua operatività indipendentemente dall'appartenenza all'uno o all'altro Paese. Prevede quindi che ciascuna parte offra aiuti finanziari a ricercatori e tecnici dell'altra Parte, indipendentemente dalla localizzazione fisica o collocazione istituzionale dell'attività di interesse comune. Afferma inoltre che ciascuna Parte debba assicurare sul proprio territorio, al ricercatore dell'altra Parte, le migliori condizioni di lavoro previste dalla legislazione in vigore.

L'articolo 6, nel decidere la costituzione di una Commissione mista scientifica e tecnica che presiede alla gestione dell'Accordo, introduce il principio dell'aggiornamento annuo della composizione di tale Commissione, al fine di assicurare implicitamente alla stessa una adeguata continuità di azione e una congruenza con l'evoluzione delle tematiche scientifiche e tecnologiche.

L'articolo 7 individua il mandato della Commissione mista che avrà compiti di selezione, programmazione, vigilanza, controllo e valutazione dei programmi di interesse comune. Elemento innovante, al fine di responsabilizzare la Commissione ed imporle di monitorare con adeguata periodicità lo stato della collaborazione, è la richiesta di predisposizione con cadenza annuale di un rapporto sull'andamento dei lavori, nonché una sua azione di informazione nei riguardi dei Governi.

L'articolo 8 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative ad entrata in vigore (due mesi dopo la data di ricezione dell'ultima notifica), durata (cinque anni), rinnovo (per periodi di cinque anni) e denuncia dell'Accordo (la quale non mette in discussione diritti ed obblighi delle Parti assunti nel quadro dell'Accordo, salvo decisione contraria delle Parti medesime).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Italia e la Francia comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli.

Articolo 3, lettere *b)* e *c)*.

(Scambio di docenti o ricercatori).

Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 30 soggiorni di breve durata per docenti o ricercatori per 10 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 x 30 persone x 10 giorni)	euro	27.900
---	------	--------

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione scientifica e tecnologica (articolo 3), si prevede che l'Italia possa inviare in Francia 60 docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificabili:

biglietto aereo A/R Roma-Parigi (euro 390 x 60 persone)	euro	23.400
---	------	--------

Totale onere [articolo 3, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>]	euro	51.300
---	------	--------

Articolo 5.

(Corsi di formazione).

Al fine di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di indennità mensili per consentire la partecipazione di 30 docenti o ricercatori ai corsi di formazione in materia scientifica e tecnologica presso università o istituti di ricerca in Italia.

La relativa spesa è così quantificabile:

indennità per soggiorni di lunga durata (euro 1.033 x 30 persone x 1 mese)	euro	30.990
spese di assicurazione e di trasferimento in Italia (euro 150 x 60 persone)	euro	9.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 5)	euro	39.990

Articolo 3, lettera *a*).

Per lo scambio dei documenti e delle pubblicazioni tecnico-scientifiche, viene prevista una spesa annua, quantificata in euro 15.500.

Totale onere [articolo 3, lettera <i>a</i>)]	euro	15.500
---	------	--------

Articolo 3, lettera *d*).

Per contribuire alla diffusione delle attività e conoscenze nei settori scientifici e tecnologici sono previste apposite conferenze, corsi di formazione, esposizioni e seminari.

La relativa spesa viene quantificata in euro 50.000.

Totale onere [articolo 3, lettera <i>d</i>)]	euro	50.000
---	------	--------

Articolo 3, lettera *c*), e articolo 5.

(Borse di studio).

Allo scopo di consentire la partecipazione di studenti e ricercatori ai progetti di ricerca nei centri ed organismi di ricerca in Italia, viene prevista la concessione annua di 10 borse di studio per un periodo di 10 mesi.

La relativa spesa è così quantificabile:

borsellino mensile (euro 750 x 10 persone x 10 mesi)	euro	75.000
spese di assicurazione (euro 25 x 10 persone x 10 mesi)	euro	2.500
		<hr/>
Totale onere [articolo 3, lettera <i>c</i>), e articolo 5]	euro	77.500

Articolo 6.

Al fine di esaminare i programmi operativi, viene costituita una Commissione mista che si riunirà alternativamente a Parigi ed a Roma.

Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari per un periodo di cinque giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 5 giorni)	euro	2.085
diaria giornaliera per ciascun funzionario di euro 158, cui si aggiungono euro 47, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l'importo di euro 158 viene ridotto di euro 53, corrispondente a 1/3 della diaria (euro 152 + euro 59 quale quota media per i contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 = euro 211 x 3 persone x 5 giorni)	euro	3.165

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Parigi (euro 800 x 3 persone = euro 2.400 + euro 120 quale maggiorazione del 5 per cento)	euro	2.520
--	------	-------

Totale onere (articolo 6)	euro	7.770
---------------------------------	------	-------

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri a decorrere dal 2003 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005
Articolo 3 [lettere b)-c)] .	euro 51.300	euro 51.300	euro 51.300
Articolo 5	euro 39.990	euro 39.990	euro 39.990
Articolo 3 [lettera a)]	euro 15.500	euro 15.500	euro 15.500
Articolo 3 [lettera d)]	euro 50.000	euro 50.000	euro 50.000
Articolo 3 lettera c) e articolo 5	euro 77.500	euro 77.500	euro 77.500
Articolo 6	euro 7.700	—	euro 7.700
Totale	euro 242.060	euro 234.290	euro 242.060

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente agli scambi di docenti e ricercatori, alla concessione delle indennità per i corsi di formazione, al contributo per i progetti di ricerca, pubblicazioni, borse di studio, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

La collaborazione scientifica fra Italia e Francia è contemplata nell'accordo culturale sottoscritto a Parigi il 4 novembre 1949.

L'evoluzione nel frattempo avutasi nei rapporti italo-francesi in campo scientifico e tecnologico ha sempre più evidenziato l'inadeguatezza del suddetto strumento ai fini dell'esigenza di promuovere, sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni in un contesto che evolve molto più rapidamente che non in passato.

La Commissione mista preposta all'attuazione del citato Accordo culturale aveva pertanto ravvisato, nel corso della sua ultima riunione tenutasi a Roma l'11 luglio 1996, l'esigenza che al fine di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi, si pervenisse alla realizzazione di uno specifico nuovo Accordo nel campo della scienza e tecnologia.

Il nuovo intervento normativo soddisfa tale esigenza.

B) Impatto normativo.

L'Accordo non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolo 1 del nuovo Accordo prevede esplicitamente che esso rispetti le loro regolamentazioni nazionali e gli obblighi derivanti da Accordi che le Parti hanno firmato o ai quali partecipano.

D) Impatto comunitario.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

L'intervento risulta compatibile con la competenza delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

F) Coerenza con le legislazioni primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun impatto in materia.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.

Non sussistono rilegificazioni e si ha la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo.

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non coerenti con quelle in uso.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

I riferimenti normativi contenuti nel progetto sono corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non sono state introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'atto normativo determina l'abrogazione di quanto contenuto in materia di ricerca scientifica nell'Accordo culturale del 1949.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazioni della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono pendenze di giudizi di costituzionalità.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) *Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.*

Per quanto attiene gli elementi di impatto si ritiene che i destinatari siano ricercatori, studenti, dottorandi, docenti, tecnici, università, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni scientifiche, tecnologiche e industriali, imprese.

B) *Obiettivi e risultati attesi.*

L'attuazione dell'Accordo, competenza spettante alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avverrà attraverso gli strumenti tipici della collaborazione internazionale in tale settore e, in particolare, attraverso la riunione annuale della Commissione mista scientifica e tecnologica, preceduta e seguita da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti (*in primis* con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e con organismi privati.

Gli obiettivi sono riconducibili agli elementi indicati nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-normativa.

C) *Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.*

Anche il contributo finanziario a ricercatori e tecnici avverrà secondo le modalità proprie di simili interventi gestiti istituzionalmente dalla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.

Pertanto, trattandosi di attività svolte nell'ambito delle normali competenze istituzionali della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, non si ritiene che l'Accordo richieda l'introduzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.

Le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica appaiono adeguate per lo sviluppo di effettive sinergie finalizzate ad ottimizzare le risorse a disposizione nei due Paesi per il perseguimento di obiettivi polivalenti e di risultati competitivi in un sistema internazionale sempre più concorrenziale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 242.060 per l'anno 2003, di euro 234.290 per l'anno 2004 e di euro 242.060 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese, indicati in seguito come le "Parti":

Considerando l'esperienza positiva della collaborazione scientifica e tecnologica sviluppatasi nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Culturale tra l'Italia e la Francia, sottoscritto il 4 novembre 1949;

Riconoscendo la necessità di un rafforzamento della collaborazione nei campi della ricerca fondamentale e tecnologica e della valorizzazione industriale;

Stimando che la firma d'un Accordo specifico nei campi sopracitati costituisce un mezzo idoneo per favorire questo obiettivo,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Le due Parti favoriscono lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su basi paritarie e di reciproco vantaggio, nel rispetto delle loro regolamentazioni nazionali e degli obblighi derivanti da Accordi che esse hanno firmato o ai quali partecipano.

Articolo 2

Le Parti, tenuto conto delle priorità dei due Stati, contribuiscono allo sviluppo della collaborazione prevista all'articolo 1 del presente Accordo in tutti i settori della ricerca scientifica di base, della ricerca industriale e del trasferimento di tecnologia, secondo delle priorità che sono definite dalla Commissione mista prevista all'Articolo 6 del presente Accordo.

Articolo 3

Allo scopo di rafforzare e di sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori menzionati nell'articolo 2, le Parti sono disposte, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, ad incoraggiare e sostenere in particolare:

- a) lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche,
- b) la formulazione ed esecuzione di programmi di ricerca comuni. Le Parti favoriscono in modo particolare l'elaborazione di progetti congiunti suscettibili d'inserirsi nei programmi europei ed internazionali ed il concorso di ricercatori ed esperti dei due Stati alla loro attuazione,
- c) il sostegno alla mobilità ed agli scambi di dottorandi, post-dottorandi, ricercatori e tecnici, secondo modalità proprie a ciascuna delle Parti (borse, sussidi, cattedre). A tal fine, le Parti utilizzano in particolare gli strumenti di cooperazione previsti dall'Università Italo-Francese,
- d) l'organizzazione di corsi, conferenze, esposizioni, seminari scientifici e tecnologici per gli esperti delle Parti.

Articolo 4

Per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, le Parti incoraggiano l'instaurazione di relazioni dirette e la stipula di intese specifiche o convenzioni fra i Ministeri, gli organismi di ricerca, le università, le associazioni scientifiche ed industriali e le imprese dei due Stati.

Articolo 5

Nel quadro e nei limiti delle proprie risorse di bilancio ciascuna delle Parti offre aiuti finanziari ai ricercatori e tecnici dell'altra Parte per lo sviluppo delle ricerche condotte nei centri o organismi di ricerca, nelle istituzioni a carattere scientifico e tecnologico, nelle imprese ed in ogni centro pubblico e privato dedicato alla ricerca.

Ciascuna delle Parti apporta ai ricercatori e tecnici dell'altra Parte, accolti sul proprio territorio in qualità di borsisti o esperti inviati dal proprio Governo, il sostegno, le migliori condizioni possibili di lavoro ed i vantaggi previsti dalla legislazione in vigore.

Articolo 6

Per stabilire le modalità di realizzazione pratica delle disposizioni e degli impegni del presente Accordo e per il suo controllo, le Parti decidono di costituire una Commissione mista scientifica e tecnologica che si riunirà una volta all'anno, alternativamente in Italia ed in Francia.

I nomi dei membri della Commissione mista, designati da ciascuna delle Parti, vengono di anno in anno comunicati per via diplomatica all'altra Parte.

Articolo 7

La Commissione mista ha per mandato:

- a) di scambiare le informazioni sulle priorità delle Parti in materia di ricerca scientifica e tecnologica;
- b) d'individuare settori di interesse comune nel quadro delle rispettive priorità delle Parti;

- c) di definire un programma annuale di lavoro e le modalità delle attività di cooperazione discendenti dalle sue priorità;
- d) di controllare e valutare il programma di lavoro ed elaborare un rapporto annuale;
- e) di vigilare in materia di valorizzazione industriale delle ricerche condotte in comune;
- f) di formulare pareri o raccomandazioni destinate al buon sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica bilaterale.

La Commissione Mista sottopone ai due Governi le questioni relative alla cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale e riferisce loro sui suoi lavori.

Articolo 8

Ciascuna delle Parti notifica all'altra e al completamento delle procedure costituzionali richieste in ciò che la concerne per l'entrata in vigore del presente Accordo che prende effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della seconda notifica.

Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque anni.

Esso è rinnovabile tacitamente per nuovi periodi di cinque anni.


Può essere denunciato in ogni momento da ciascuna delle Parti con notifica scritta trasmessa per via diplomatica, mediante un preavviso di sei mesi.

Tale denuncia non rimette in causa i diritti e gli obblighi delle Parti connessi ai progetti avviati nel quadro del presente Accordo salvo che le Parti convengano altrimenti di comune accordo.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti hanno firmato il presente
Accordo apponendovi i loro sigilli.


Fatto a Torino, il 29 gennaio 2001 in due esemplari, ciascuno in
lingua italiana e francese, i due testi facenti fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana



Il Ministro degli Affari Esteri
Lamberto DINI

Per il Governo
della Repubblica francese



Il Ministro degli Affari Esteri
Hubert VEDRINE

